



**UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA**



**CONFINDUSTRIA PUGLIA**

Dipartimento di Economia

## **ACCORDO QUADRO**

**L'UNIVERSITA' DI FOGGIA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA** (C.F. 9404526071 - P. I.V.A. 03016180717), nella persona del Direttore pro tempore Prof Michele MILONE, codice fiscale MLNMHL68S05A662H, nato a Bari il 05.11.1968 e domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia, alla Via Caggese, 1 - 71121 Foggia, in seguito indicato come "Dipartimento"

**E**

**CONFINDUSTRIA PUGLIA** con sede in Bari, CF. 80017670722 – in persona del dott. Sergio Fontana, in qualità di Presidente domiciliato per la carica presso la sede di Confindustria secondo quanto previsto dal vigente Statuto Sociale.

### **Premesso che**

- L'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- CONFINDUSTRIA PUGLIA è la rappresentanza regionale di Confindustria che, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, organizza, direttamente o indirettamente, ricerche, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituti di interesse generale; studia e concorre alla soluzione dei problemi economici e sociali interessanti le categorie imprenditoriali; promuove azioni finalizzate a massimizzare le sinergie tra il mondo accademico e il mondo delle attività produttive; favorisce le politiche di supporto all'internazionalizzazione delle imprese e di promozione dell'attrattività del territorio.

**Tutto ciò premesso**

Università e CONFINDUSTRIA PUGLIA di seguito denominate anche “le Parti”,

**si impegnano**

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Università sia CONFINDUSTRIA PUGLIA potranno avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati mediante convenzioni, contratti, accordi e protocolli d’intesa;

- saranno incentivate tutte le forme di coordinamento tra studiosi ed enti pubblici e privati, utili a favorire la conoscenza e l’interpretazione dei diversi driver utili all’avvio dei processi di internazionalizzazione per le piccole e medie imprese familiari residenti nel territorio locale e regionale. A tal proposito, sarà promossa ogni forma di collaborazione anche con altre associazioni od enti nazionali atti a fornire reportistica, relazioni, pubblicazioni e database utili ad affrontare la sfida internazionale per le PMI regionali a conduzione familiare considerando gli aspetti cruciali di innovazione e competitività nel mercato globale.

**convengono quanto di seguito.**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Accordo Quadro.

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- ✓ attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse;
- ✓ attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di

formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;

- ✓ attività di ricerca commissionata;
- ✓ attività di consulenza;
- ✓ partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione ai Programmi Quadro della Commissione Europea;
- ✓ consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- ✓ promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

### **Art. 2 – Contenuti specifici dell’Accordo Quadro**

CONFINDUSTRIA PUGLIA si rende disponibile a:

- 1) confrontare e mettere a disposizione di studenti/studiosi indagini, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico-imprenditoriale;
- 2) favorire l’accesso a materiali di studio, approfondimento e database nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 1, del rapporto collaborativo;
- 3) favorire lo scambio di ricerche, studi, database e applicazioni attraverso l’organizzazione di attività seminariali e convegni tematici, che possano essere di reciproco interesse per le Parti.
- 4) favorire la conoscenza degli obiettivi di tale accordo fra le Confindustrie territoriali – area internazionalizzazione.

### **Art. 3 – Accordi attuativi**

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

#### **Art. 4 - Impegno di reciprocità**

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo Quadro, l'Università e CONFINDUSTRIA PUGLIA si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

#### **Art. 5 – Referenti**

Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

UNIFG: Direttore Prof. Michele Milone, Dott.ssa Fiorella Pia Salvatore.

CONFINDUSTRIA PUGLIA: Direttore Dr. Vittoriano Colangiuli, Dott.ssa Francesca Blasio

#### **Art. 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

La collaborazione di cui al presente Accordo Quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l'utilizzo del logo dell'Università e di CONFINDUSTRIA PUGLIA.

#### **Art. 7 – Oneri**

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

### **Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo**

Il presente Accordo Quadro ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato agli organi competenti delle parti.

Gli accordi attuativi conseguenti al presente Accordo Quadro avranno una durata compatibile con la durata complessiva del presente Accordo Quadro salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza dell'Accordo quadro.

Le parti potranno recedere dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno un mese; lo scioglimento del presente Accordo Quadro non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

### **Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale**

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento. Ogni parte può utilizzare i risultati ottenuti da attività disciplinate nel presente accordo per fini accademici. Nel caso che detti risultati siano suscettibili di brevettazione, i risultati potranno essere resi pubblici solo dopo l'avvenuta decorrenza del periodo di segretezza necessario per il deposito della domanda di brevettazione ovvero solo dopo la rinuncia formale da parte di entrambe le parti a brevettare i risultati della ricerca. Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti negli specifici accordi operativi tra le parti.

### **Art. 10 – Riservatezza**

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo Quadro.

Resta fermo il rispetto della libertà di ricerca scientifica e di divulgazione dei suoi risultati garantita dalla Costituzione e dalla vigente normativa eurounitaria e statale.

**Art. 11 - Sicurezza**

Si rimanda a singoli accordi attuativi di volta in volta definiti dalle Parti

**Art. 12 – Coperture assicurative**

Si rimanda a singoli accordi attuativi di volta in volta definiti dalle Parti

**Art. 13 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità**

Si rimanda a singoli accordi attuativi di volta in volta definiti dalle Parti

**Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo Quadro e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal L. lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

**Art. 15 – Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione dal presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di FOGGIA per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione.

**Art. 16 – Registrazione e spese**



UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA



CONFINDUSTRIA PUGLIA

Dipartimento di Economia

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Il presente Accordo Quadro è redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dal Dipartimento secondo l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10.07.2020.

**Art. 17 – Clausole di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo Quadro, restano ferme le disposizioni previste dalle norme eurounitarie e statali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto  
Lì,

PER L'UNIVERSITA' DI FOGGIA  
Dipartimento di Economia  
IL DIRETTORE  
Prof. Michele Milone

PER CONFINDUSTRIA PUGLIA  
  
IL PRESIDENTE  
Dott. Sergio Fontana